PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3519 di martedì 07 aprile 2015

Cantiere edile: rischi, infortuni e contratti d'appalto

Un documento di Olympus si sofferma sui rischi nei cantieri edili e sul tema degli appalti. Gli obblighi preliminari, nella stipula e durante l'esecuzione del contratto di appalto. Le verifiche, i costi della sicurezza e le interferenze.

Urbino, 7 Apr ? Il sito di Olympus - l' Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell' Università di Urbino Carlo Bo ? non è solo ricco di sentenze e di brevi saggi (working papers), ma anche di **approfondimenti** e documenti elaborati dai docenti e ricercatori che afferiscono all'Osservatorio Olympus nell'ambito delle loro attività didattiche, di ricerca e di divulgazione scientifica.

È il caso, ad esempio, dell'approfondimento di Luigi Pastorelli, docente di teoria del rischio, dal titolo "**I rischi nel cantiere edile**". Un approfondimento che oltre a offrire indicazioni sui rischi dei cantieri, stimola utili riflessioni sulle problematiche connesse alla tutela dei lavoratori e alla normativa sulla sicurezza.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[ELPS24] ?#>

Ad esempio il Prof. Pastorelli sottolinea che il cantiere edile è a tutti gli effetti "un **processo produttivo**, particolare e specifico" e questo comporta l'adozione di una serie di azioni rivolte non solo alla eliminazione e/o riduzione del rischio, "ma anche alla accettabilità dello stesso da parte della Dirigenza Aziendale nel senso che il verificarsi dell'evento dannoso non è un qualcosa di ineluttabile e/o imponderabile, ma è il frutto di precise scelte o non scelte aziendali".

Il documento riporta, con l'ausilio di immagini, diverse **indicazioni relative ai rischi** e alla loro prevenzione con riferimento a:
- gru a torre;
- lavori in quota;
- tetti e coperture;
- organizzazione del cantiere;
- scavo e movimento terra;
- carico materiale;
- montaggio strutture;
- lavori in quota/solai.

Rimandando ad una lettura integrale del documento riguardo al tema dei rischi, ci soffermiamo sul tema degli **infortuni**.

Il documento ricorda che il **settore delle costruzioni** è "tra quelli che da sempre presentano un significativo numero di infortuni mortali". E a tale proposito è significativo constatare che:
- "il 12% risulta verificatosi in attività di movimento terra, con uno specifico 3% avvenuto durante la fase di scavo;
- il 48% risulta verificatosi in attività di allestimento del cantiere, con uno specifico 125 avvenuto durante il montaggio di ponteggiature".

Il documento si sofferma poi sul **tema degli appalti**.

Infatti la sicurezza e la salute dei lavoratori "costituisce un aspetto di notevole rilevanza nell'ambito dell'appalto per l'esecuzione di opere o servizi da parte di Imprese Terze. Il nuovo approccio ritiene che la gestione della Sicurezza e della Salute sui Luoghi di Lavoro, debba costituire parte integrante della pianificazione e dell'organizzazione del sistema produttivo denominato: cantiere edile".
E il sistema cantiere si esplica in particolare "nella disamina dei seguenti aspetti aventi attinenza con la sicurezza:
- modalità di costruzione;
- organizzazione delle aziende e dei lavoratori autonomi;
- formazione-informazione agli addetti;
- caratteristiche delle attrezzature utilizzate".

E riguardo ai **contratti di appalto**, si indica che la tutela della sicurezza e della salute per le attività di appalto è assicurata tramite:

- **obblighi preliminari alla stipula del contratto di appalto**: "la fase preliminare alla stipula del contratto di appalto, prevede per una corretta contrattazione, diversi obblighi" a carico sia del Datore di Lavoro Committente che del Datore di Lavoro Appaltatore, "il cui principale avente attinenza con la tutela della sicurezza è il seguente: la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o subappaltatrici (come stabilito dall'Art. 26 comma 1 del D.lgs. 81/2008);

- **obblighi nella stipula del contratto di appalto**: "la fase riferita alla stipula del contratto di appalto, prevede diversi obblighi" a carico sia del Datore di Lavoro Committente che del Datore di Lavoro Appaltatore, "il cui principale avente attinenza con la tutela della sicurezza è il seguente: specificare nel contratto i costi della sicurezza (come stabilito dall' Art. 26 comma 5 del D.lgs 81/2008 e definiti Allegato XV del D.lgs 81/2008)". "La mancata indicazione dei Costi della Sicurezza può comportare la nullità del contratto di appalto";

- **obblighi durante l'esecuzione del contratto di appalto**: "la fase riferita all'esecuzione del contratto di appalto, prevede diversi obblighi" a carico sia del Datore di Lavoro Committente che del Datore di Lavoro Appaltatore, "il cui principale avente attinenza con la tutela della sicurezza è il seguente: l'**obbligo di cooperazione e di coordinamento**" che si "concretizza nella condivisione delle azioni per la messa in opera delle misure di prevenzione e protezione individuate nel documento per ridurre i rischi da interferenze".

Successivamente il documento si sofferma sul **Committente** (il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Che nel caso di appalto di opera pubblica, è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto) e su altre figure di cui individua compiti e responsabilità:
- responsabile dei lavori;
- coordinatore in materia di sicurezza durante la progettazione dell'opera;
- coordinatore in materia di sicurezza durante la realizzazione dell'opera;
- Impresa affidataria.
E il documento si sofferma anche su alcuni importanti documenti:
- piano operativo di sicurezza ? POS;
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento ? PSC.

Concludiamo questa breve presentazione del documento del Prof. Pastorelli riportando una breve rassegna giurisprudenziale con sentenze della Corte di Cassazione relative a incidenti avvenuti nei cantieri edili:
- **Cassazione Penale del 03/12/1997**: la Suprema Corte indica che: '*...nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare tutte le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico, in relazione al tipo del mezzo e del suo carico, della sua velocità, alle accellerazioni in fase di avviamento e di arresto ed alle caratteristiche del percorso...*';
- **Cassazione Penale del 23/10/1998, n. 2202**: la Suprema Corte fissa il principio che: '*...chi per Legge deve adottare le misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico, deve avere le suddette cognizioni tecniche...';*
- **Cassazione Penale del 18/11/1997, n. 10436**: la Suprema Corte ha ribadito il principio che: '*...è a carico del Committente il verificare l'idoneità Tecnico-Professionale dell'impresa appaltatrice in relazione ai lavori da affidare in appalto...*'.

" I rischi nel cantiere edile", documento a cura del Prof. Luigi Pastorelli, pubblicato tra gli "approfondimenti e guide alla lettura" del sito dell'Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro (formato PDF, 1.92 MB).

RTM

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it